

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.

DETERMINAZIONE

N. G09078 del 05/08/2016

Proposta n. 11877 del 04/08/2016

Oggetto:

Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. e Reg. (CE) n.1234/2007 e s.m.i.. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2016 destinati a diventare vini IG e DO e dei vini senza denominazione di origine e/o indicazione geografica - campagna vitivinicola 2016/2017 nella Regione Lazio.

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. e Reg. (CE) n.1234/2007 e s.m.i.. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2016 destinati a diventare vini IG e DO e dei vini senza denominazione di origine e/o indicazione geografica - campagna vitivinicola 2016/2017 nella Regione Lazio.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale*”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la D.G.R. n. 85 del 30 aprile 2013, con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca” del Dipartimento Istituzionale e Territorio al dott. Roberto Ottaviani;

VISTO il Reg. (UE) N. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 20 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Reg. (CE) n. 555 della Commissione, del 28 giugno 2008 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la Legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “*Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino*”, in particolare il Capo I, articolo 9, comma 2, il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 278 del 9 ottobre 2012 avente ad oggetto: “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

VISTA la nota dell'Area "Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle attività agricole" n. 377514 del 18 luglio 2016 con la quale è stato chiesto alle Aree Decentrate Agricoltura di fornire la valutazione relativa all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2016 sulla base delle informazioni concernenti il ciclo colturale della vite rilevato a livello provinciale;

VISTE le note delle Aree Decentrate Agricoltura di:

- Roma, prot. n. 397337 del 27 luglio 2016 con la quale si esprime parere favorevole all'arricchimento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2016 destinati alla produzione di vini IG e DO entro i limiti previsti dalla normativa di riferimento, sulla base delle informazioni tecniche ricevute dalle più rappresentative cantine operanti nel territorio provinciale;
- Frosinone, prot. n. 378941 del 19 luglio 2016 con la quale si esprime parere favorevole all'arricchimento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2016 entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria, sulla base delle informazioni tecniche dalle più rappresentative cantine vinicole operanti nel territorio provinciale;
- Viterbo, prot. n. 395251 del 27 luglio 2016 con la quale si chiede, per i prodotti della vendemmia 2016, l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, sulla base delle richieste avanzate dalle Cantine maggiormente rappresentative del territorio provinciale e sulla base dell'andamento climatico;
- Latina, prot. n. 392718 del 26 luglio 2016 con la quale si esprime parere favorevole all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti per la vendemmia 2016, sulla base delle comunicazioni inviate da cinque tra le cantine maggiormente rappresentative del territorio provinciale;
- Rieti, prot. n. 385911 del 21 luglio 2016 con la quale si esprime parere favorevole all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti per la vendemmia 2016, sulla base delle acquisite informazioni relative all'evoluzione nel territorio provinciale del ciclo colturale della vite;

VISTA la nota prot. n. 5376 del 27 luglio 2016, del Servizio Integrato Agrometeorologico Regione Lazio (SIARL) dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) con la quale viene trasmessa una relazione agro-climatica consistente in n. 2 documenti - la relazione su "Andamento Climatico del periodo compreso tra agosto 2015 e luglio 2016" a firma del Servizio Integrato Agrometrico (SIARL) e la "Relazione Tecnica Viticola" del Servizio Valorizzazione Filiere Agroalimentari e delle Produzioni di qualità, Centro Viticolo di Velletri - di analisi dell'evoluzione dell'attività vegetativa della vite in rapporto all'andamento climatico nel periodo compreso tra agosto 2015 e luglio 2016, con particolare riferimento alle zone vitate della regione. Relazioni nelle quali è evidenziato come l'attuale stato dell'attività vegetativa della vite e l'evolversi dell'andamento climatico facciano supporre la necessità di autorizzare, per la vendemmia 2016, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini prodotti nel Lazio;

VISTA la nota prot. n. 21 del 1° luglio 2016 presentata dal Consorzio Tutela Vini di Orvieto con la quale, avendo a riferimento alla Denominazioni di Origine "Orvieto" e "Rosso Orvietano", si chiede l'autorizzazione all'arricchimento dei mosti tramite mosti concentrati e rettificati per la campagna vitivinicola 2016;

VISTA la nota prot. 145036 del 11 luglio 2016 della Regione Umbria – Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile, con la quale si comunica il parere favorevole all'autorizzazione all'arricchimento per la D.O.C. Orvieto relativamente ai prodotti della vendemmia 2016, nella misura massima consentita dalla vigente normativa;

VISTA la richiesta, pervenuta in data 25 luglio 2016 dalla Cantina Sant'Andrea Azienda Agricola, sita a B.go Vodive nel Comune di Terracina (LT), con la quale, a causa delle particolari condizioni climatiche, si chiede che venga autorizzato l'arricchimento del grado alcolometrico;

CONSIDERATO che l'Allegato VIII, parte I, del sopra citato Reg. UE n. 1308/2013 prevede che quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 del medesimo regolamento;

DATO ATTO che dalla sopra descritta documentazione emerge la sussistenza delle condizioni climatiche tali da giustificare il ricorso alla pratica enologica concernente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2016 e quindi la presenza dei presupposti giustificativi per l'autorizzazione alla pratica enologica in argomento delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 del Reg. UE 1308/2013;

CONSIDERATO che l'articolo n. 2 paragrafo 2 del sopra citato Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012 stabilisce che i provvedimenti autorizzativi contengono il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l'arricchimento e il riferimento all'entità del titolo alcolometrico autorizzato, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa indicata ed in particolare all'*Allegato VIII* del Reg. UE n. 1308/2013 e s.m.i. e al Decreto MIPAAF n. 278/2012 e sono soggette al controllo dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari;

RITENUTO pertanto di autorizzare nella Regione Lazio, per la campagna vitivinicola 2016/2017, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nel limite massimo di 1,5% vol. previsto nella zona viticola C (All. VIII, Parte I, sezione A), dato che le superfici vitate del Lazio ricadono nella zona viticola C II, secondo quanto stabilito dall'Allegato VIII, Parte I, sezione B, del Reg. UE n. 1308/2013 e s.m.i.:

- L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può essere ottenuto esclusivamente:
 - a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
 - b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;
 - c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.
- Ciascuna delle precedenti operazioni esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell'articolo 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- L'aggiunta di saccarosio di cui alle precedenti lettere a) e b) può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle zone viticole A, B e C, salvo i vigneti situati, tra l'altro, in Italia.

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di autorizzare nella Regione Lazio, per la campagna vitivinicola 2015/2016, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nel limite massimo di 1,5% vol. previsto nella zona viticola C (All. VIII, Parte I, sezione A), dato che le superfici vitate del Lazio ricadono nella zona viticola C II, secondo quanto stabilito dall'Allegato VIII, Parte I, sezione B, del Reg. UE n. 1308/2013 e s.m.i.:

- L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può essere ottenuto esclusivamente:
 - a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
 - b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;
 - c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.
- Ciascuna delle precedenti operazioni esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell'articolo 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- L'aggiunta di saccarosio di cui alle precedenti lettere a) e b) può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle zone viticole A, B e C, salvo i vigneti situati, tra l'altro, in Italia.

Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito Internet dell'Assessorato Agricoltura della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Ottaviani